

Circolare n. 66

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Alunni
Alle Famiglie

Oggetto: Assenze, validità anno scolastico e deroghe al monte ore A.S. 2022/2023

Con la presente si forniscono dettagliate informazioni rispetto a quanto in oggetto specificato:

Il monte ore annuale per gli alunni è di 1056 ore (32 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 792 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **264** ore .

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggio delle ore di assenza saranno considerati anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC con regolare permesso annuale di entrata posticipata/uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiranno le ore di insegnamento RC.

Si precisa peraltro che:

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che *"le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale], "... anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica."* (Nota MI DPIT n.699/2021) *La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri generali che specificano i casi eccezionali, certi e documentati idonei a legittimare speciali deroghe al limite massimo di assenze consentite dalla normativa vigente, ribadendo il principio per cui il Consiglio di Classe sia in possesso di sufficienti e congrui elementi di valutazione del discente in tutte le discipline:

1. *“Sono fatte salve le seguenti deroghe al limite dei tre quarti del monte ore annuale definite dal Collegio dei docenti (Circ. MIUR n.20 del 4/3/2011) in sede di elaborazione del PTOF che ai sensi dell’art. 1 comma 14 punto 4 è elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal C.I.:*

- a) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- b) Terapie e/o cure programmate;
- c) Partecipazione ad attività sportive agonistiche di livello nazionale o interregionale organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; partecipazione ad attività sportive agonistiche di livello nazionale di alunni inseriti nel progetto “Studenti atleti di alto livello”
- d) Ricongiungimenti familiari;
- e) Contratti di lavoro.

2. Validità dei Certificati Medici

In particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

- a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l’assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

- b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell’anno scolastico è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze per motivi di salute Quindi:

- certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non sono di norma ritenuti valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle *“assenze effettive”* e non vengono scalate dal computo finale.

- I certificati che indicano il periodo di assenza **ric conducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "assenze giustificate" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.
- c) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:
- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ, con l'indicazione del motivo di salute che ha determinato l'assenza*.
 - le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (ESCLUSIVAMENTE CONSEGNA NDOLE AL COORDINATORE DI CLASSE) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
 - le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Certificati di assenza consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accettati in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

Si invitano i docenti coordinatori di classe a monitorare costantemente le assenze degli studenti, segnalando al Dirigente scolastico i casi di particolare complessità.

La Spezia, 24/10/2022



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emilio Di Felice